



LEGA NAVALE ITALIANA

Sezione di Santa Margherita Ligure

REGOLAMENTO INTERNO DELLA SEDE NAUTICA

Approvato dall'assemblea dei Soci del 19/01/2020

PREMESSA	2
Capo I	Principi generali4
	1. Pubblicità e trasparenza4
	2. Posti provvisori6
	3. Assegnazioni riservate ai disabili7
	4. Quota sociale per il posto barca8
Capo II	Requisiti e condizioni per l'assegnazione dei posti barca	.8
	5. Titolarità dell'assegnazione8
	6. Divieto di cumulo nelle assegnazioni8
	7. Regime proprietario dell'unità da diporto8
	8. Condizioni per l'assegnazione e il mantenimento9
	9. Esonero responsabilità della LNI e della S.P. per danni e furti totali o parziali10
	10. Inalienabilità del posto barca11
	11. Trasmissibilità dell'assegnazione agli eredi11
	12. Intrasmissibilità dell'assegnazione a soci comproprietari12
	13. Effetti dei provvedimenti disciplinari12
Capo III	Graduatoria di merito12
	14. Graduatoria di merito12
	15. Presentazione della domanda13
	16. Entrata in vigore della graduatoria. Reclami e ricorsi15
	17. Pubblicazione ed efficacia della graduatoria15
	18. Divieto di assegnazione a tempo indeterminato16
	19. Unità in comproprietà. Divieto di cumulo dei punteggi16
Capo IV	Decadenza dall'assegnazione del posto barca16
	20. Cause di decadenza16
	21. Esclusione dalla graduatoria di merito18
	22. Revoca definitiva18
Capo V	Regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche18
	23. Regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche. Disciplina residuale18
	24. Approvazione dell'assemblea dei soci21
	25. Controllo della Presidenza Nazionale21
Capo VI	Disposizioni finali. Prima applicazione22

26. Entrata in vigore. Prima applicazione.	22
27. Esenzioni.....	22
28. Norma transitoria.....	23

ALLEGATI:

- 1) Tabella punteggio graduatoria di merito:
- 2 a) Fac-simile istanza
- 2 b) Scheda assegnazione punteggio attività
- 3) Tabella punteggio graduatoria di merito
- 4) Riepilogo delle uscite annuali (minimo 6 all'anno per rinnovo assegnazione)

PREMESSA

Il presente regolamento è basato sul testo delle linee guida emanato dalla Presidenza Nazionale, che disciplina la gestione dei posti barca di cui sono titolari le Sezioni, le Delegazioni, i Centri nautici dell'Ente, di seguito denominati "strutture periferiche", ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto.

Le norme in esso contenute si applicano a tutte le strutture periferiche della Lega Navale Italiana, in relazione a provvedimenti concessori, ovvero d'altra natura, rilasciati dalle pubbliche Amministrazioni competenti, riassumendo ed integrando quanto stabilito dalle circolari della P.N. n. 125 04/01/1993, n. 134 16/11/1993, n. 176 05/06/1998, n. 183 26/07/1999, n. 226 23/09/2005, n. 229 21/11/2005, che vengono sostituite dal presente regolamento.

Pertanto, le disposizioni di cui al presente regolamento disciplinano l'assegnazione, il mantenimento, nonché la decadenza in capo ai soci dal godimento della sistemazione d'ormeggio o di stazionamento a terra di natanti ed imbarcazioni di proprietà dei medesimi.

Esse costituiscono concreta applicazione dei seguenti principi fondamentali di cui agli art. 3, n.1 e 7, n.2 (tesseramento soci), 34, n. 3 (Registro naviglio), del Regolamento allo Statuto e disciplinano:

- a) la frequenza della sede nautica e l'utilizzo dei posti barca e degli altri servizi sociali, che sono riservati esclusivamente ai soci (con il tesseramento necessario ed indispensabile anche ai fini assicurativi e fiscali). L'iscrizione è obbligatoria anche per i familiari che frequentano la sede nautica e utilizzano i servizi con continuità. Gli eventuali ospiti saltuari dei soci (familiari e non) debbono essere registrati sull'apposito registro-ospiti di ogni s.p., purché tale ospitalità non assuma carattere continuativo.
- b) l'espresso divieto di concessione del servizio sociale (posto barca) a tempo indeterminato, onde poter consentire a tutti i soci di accedere al beneficio;

- c) la formazione di graduatorie per l'assegnazione ed il rinnovo annuale dei posti barca e di altri servizi sociali in base a criteri di merito, con modalità di attribuzione del punteggio da stabilire nei regolamenti interni in conformità con il regolamento nazionale, secondo le specificità di ogni singola sezione;
- d) l'iscrizione dell'unità da diporto nel Registro del Naviglio della L.N.I., in corso di validità. Pertanto, ai sensi dell'art. 34, comma 3°, del Regolamento allo Statuto della LNI, è fatto divieto assoluto al Socio assegnatario del posto barca di utilizzare la propria unità per "attività commerciali o lucrative di qualsiasi genere, anche al di fuori della sede nautica della struttura periferica" , (indipendentemente da quanto previsto dall'art. 49 bis del Codice della nautica da diporto in materia di "Noleggio occasionale");
- e) l'impegno del socio assegnatario di utilizzare l'unità da diporto con continuità e di assecondare l'opera di propaganda della propria Struttura Periferica mettendo l'unità stessa a completa disposizione della Dirigenza, anche saltuariamente, previo adeguato preavviso;
- f) la decadenza dall'assegnazione annuale per i casi stabiliti;
- g) la formale accettazione della normativa specifica di espresso riconoscimento del debito delle somme dovute a titolo di quote sociali posti barca, ex art. 30 comma 2, lett. d dello Statuto della LNI, per il posto barca da parte del socio assegnatario, comprensiva delle clausole riportate nel fac-simile in allegato.

Capo I

Principi generali

1. Pubblicità e trasparenza

La Sezione di Santa Margherita Ligure dispone di sistemazioni di posti barca in acqua o di stazionamento a terra :

a) indicate nella lista, riportata di seguito, della composizione delle strutture, delle pertinenze, e dei beni mobili sociali (Sede sociale, Sede nautica, Servizi sociali, specificando per questi ultimi numero / tipo posti barca, stipetti, ricovero attrezzature, ecc.) che possono essere:

- assegnati in uso temporaneo esclusivo ai Soci, per la durata massima di 1 anno, a seguito di quanto previsto al Capo III del presente Regolamento per la graduatoria di merito;
- destinati alle sole attività istituzionali (posti per barche assistenza, scuola, sociali, e relative attrezzature, motori, oltre a stipetti, ecc.), collocati al di fuori della graduatoria di merito, nonché quelli previsti per riserva di legge;

b) che è tenuta annualmente a confermare o aggiornare con provvedimento formale, predisposto dal Consiglio Direttivo locale ed approvato dall'assemblea dei soci, il numero di posti di barca in mare e di stazionamento a terra disponibili stabilito in funzione di elementi, anche variabili nel tempo, in relazione a:

- dimensioni e caratteristiche dell'area in concessione;
- profondità dei fondali;
- spazi di manovra;
- caratteristiche fisiche degli ormeggi e dei posti di stazionamento a terra, con definizione delle modalità di alaggio / varo per questi ultimi, ove disponibili mezzi meccanici.

Il provvedimento di cui al punto b) è reso noto con idonee forme di pubblicità, ed è soggetto all'approvazione dell'assemblea dei soci, convocata ai sensi dell'art. 24 del Regolamento allo Statuto, con la maggioranza qualificata dei 3/5 dei votanti.

E' facoltà della S.P. di confermare con provvedimento motivato del C.D. la volontà espressa dall'Assemblea dei Soci di cui al punto b), da emanarsi entro il 30 settembre di ogni anno, senza convocare una nuova assemblea per tali fini, quando, negli anni successivi, NON vi siano rilevanti modifiche alle strutture sociali, ovvero ai posti barca disponibili, tali da determinare significative variazioni nell'assegnazione dei posti barca e/o delle pertinenze assegnate ai Soci.

Composizione delle strutture

Sede Sociale - Calata del Porto 21 - in concessione al Comune di Santa Margherita Ligure, in comodato d'uso gratuito al sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione;

Scuola di Vela - Via Garibaldi s.n.c., realizzata su palafitta con struttura in acciaio zincato e copertura in doghe in legno.

Cabina in legno adibita a servizio igienico accessibile ai disabili e magazzino/spogliatoio.

Gazebo in tubi zincati, copertura e chiusura su tutti i lati in tela impermeabile, adibito ad uso didattico ed associativo.

Moletto attrezzato con sollevatore C-Crane per imbarco disabili.

Scalo semi galleggiante per varo ed alaggio derive e canotto in uso alla scuola di vela.

Specchio acqueo di mq. 18 adibito ad ormeggio canotti in uso alla scuola di vela.

Cassoni in alluminio per ricovero attrezzature nautiche.

Albero dei segnali. Impianto elettrico realizzato a norma per uso nautico;

Area prospiciente banchina Usodimare:

N. 1 piattaforma galleggiante adibita esclusivamente all'imbarco ed a brevi soste per rifornimento e lavaggio imbarcazioni.

N. 1 gazebo, arco di sostegno e passerella di imbarco in banchina Usodimare, adibito a spazio associativo ed operazioni imbarco;

Alcune cassepanche sotto al gazebo precedentemente citato, finalizzate alla conservazione del materiale per la manutenzione degli ormeggi.

Spiaggia di via Milite Ignoto:

N.1 tratto di arenile con manufatto annesso sito in Via Milite Ignoto, senza numero civico destinato ad uso ricreativo, balneare ed associativo, nonché per deposito barche , attrezzature e piccole manutenzioni, dotato di docce e servizi igienici.

Spiaggia nell'arenile di Ghiaia in Via Andrea Doria:

N. 1 tratto di arenile in comodato d'uso adibito alla sosta di natanti a secco.

1. Lista dei posti barca, in assegnazione annuale ai soci o destinati alle attività istituzionali:

Tipologia servizi	n° tot.	n° in assegnazione ai soci	n° destinati alle attività istituzionali
--------------------------	---------	----------------------------	--

N. 14 ormeggi in Calata Porto e Banchina Sant'Erasmus,

per imbarcazioni da metri 4,8 a 6 e pescaggio fino a m. 0,50

Ormeggi da 4,8 a 6 metri	14	14	0
--------------------------	-----------	-----------	----------

N. 50 ormeggi a gavitello nell'area prospiciente banchina Usodimare,

per imbarcazioni da 5 a 14 m con pescaggio fino a 3 metri

Ormeggi fino a 6 metri	10	10	0
Ormeggi da 6 a 10 metri	20	19	1
Ormeggi da 10 a 14 metri “	20	20	0

N. 10 posti a secco sull'arenile di Ghiaia,

in fregio a viale Andrea Doria, per natanti fino a m. 4,50

Posti in secco fino a 4,50 metri	10	10	0
----------------------------------	-----------	-----------	----------

2. Posti provvisori

Il Consiglio Direttivo della Sezione di Santa Margherita Ligure, con propria deliberazione, si riserva la facoltà di utilizzare uno o più posti, in acqua o a terra, per ragioni di ospitalità. In tal caso, i relativi posti sono collocati al di fuori della graduatoria di merito.

Le norme di cui al comma precedente devono prevedere che le ragioni di ospitalità, comunque legate a fini istituzionali, debbano rivestire carattere temporaneo ed essere avulse da qualsiasi finalità commerciale.

Le unità da diporto di passaggio, munite di tessera d'iscrizione al Registro del naviglio della LNI, in corso di validità, purché battenti bandiera di Stato appartenente alla Comunità Europea, hanno diritto ad essere ospitate gratuitamente dalle strutture periferiche per i primi tre giorni di sosta, salvo un eventuale contributo forfettario stabilito per la copertura dei meri costi fissi quali a titolo

di esempio non esaustivo acqua, energia elettrica, segreteria, uso e pulizia locali docce, raccolta rifiuti, ecc.

In caso di sosta superiore ai 3 (tre) giorni, potrà essere richiesto un contributo associativo per il posto barca giornaliero, secondo quanto determinato dal Consiglio Direttivo.

Come previsto dall'Art. 8-i, i posti temporaneamente liberi possono essere impiegati dal C.D. come posti provvisori, così come i posti in attesa di assegnazione, oppure destinati temporaneamente all'ospitalità di soci di altre sezioni di passaggio presso quella di Santa Margherita Ligure.

3. Assegnazioni riservate ai disabili

Nel rispetto delle finalità statutarie della Lega Navale Italiana, ed in funzione della disponibilità dei posti barca, le strutture periferiche debbono riservare i posti ai soci disabili nella misura stabilita dall'art. 49 nonies, comma 3°, del Codice della Nautica da diporto e succ. mod. ed integrazioni.

Ai fini dell'assegnazione di tali eventuali posti riservati, il C.D. di sezione applicherà una procedura privilegiata di assegnazione, fuori graduatoria di merito, per soddisfare richieste da parte di soci disabili.

Al fine di garantire l'effettivo godimento dei suddetti posti riservati, le S.P. sono tenute a rimuovere le barriere architettoniche dalle proprie basi nautiche compatibilmente con le proprie capacità finanziarie e in base all'effettiva fattibilità.

I richiedenti devono presentare domanda corredata da apposito certificato rilasciato dalla competente Autorità Sanitaria, ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, comma 3.

In ogni caso la titolarità del posto barca privilegiato deve essere riconosciuto solo ed esclusivamente alla persona diversamente abile.

E' fatto divieto assoluto l'utilizzo dell'imbarcazione da parte di familiari e/o accompagnatori senza la presenza a bordo del titolare dell'assegnazione privilegiata, se non espressamente autorizzato dal presidente di sezione o suo delegato per comprovate e documentate esigenze (es. manutenzione natante).

E' parimenti proibito il subentro personale nell'assegnazione privilegiata del posto barca da parte di terzi (familiari e non).

Qualora il numero delle domande sia superiore alla disponibilità dei posti riservati, sarà data priorità ai soci con disabilità motoria, ed in caso di parità di punteggio tra i suddetti soci, saranno utilizzati i parametri previsti dalla graduatoria di merito.

Per esigenze di promozione sociale oppure di ospitalità saltuaria, la S.P. ha facoltà di concedere ad eventuali ospiti disabili, in eccezionale deroga alla norma regolamentare sull'uso delle strutture della sede nautica riservato esclusivamente ai soci, l'uso temporaneo delle proprie attrezzature per agevolare l'imbarco e lo sbarco degli stessi che ne facciano richiesta, previa sottoscrizione da

parte degli stessi ospiti disabili di idonea ed integrale liberatoria di responsabilità in favore della Lega Navale Italiana, del C.D. di sezione e degli operatori presenti alle manovre.

4. Quota sociale per il posto barca

La quota sociale da corrispondere per l'assegnazione del posto barca e le modalità di riscossione (rata unica o due rate) sono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo della struttura periferica.

In conformità all'Art. 6, n. 4 del Regolamento allo Statuto, la sezione applica al Socio il pagamento di un rimborso spese per l'adeguamento dell'ormeggio alla prima assegnazione, in relazione ai servizi resi e per l'allestimento del posto barca assegnato.

Capo II

Requisiti e condizioni per l'assegnazione dei posti barca

5. Titolarità dell'assegnazione

Il posto barca è assegnato al socio ordinario e non all'imbarcazione o al natante di proprietà. L'assegnazione del posto barca è personale e non può essere oggetto di vendita o cessione ad altro titolo per nessun motivo. L'unità ivi ormeggiata/alata può essere usata anche da familiari in linea diretta o collaterale iscritti alla L.N.I..

6. Divieto di cumulo nelle assegnazioni

Ciascun socio ordinario può essere assegnatario di un solo posto barca.

7. Regime proprietario dell'unità da diporto

E' tassativamente vietata l'assegnazione di posti barca a non soci o a soci che abbiano in comproprietà unità da diporto con non soci. L'assegnazione è altresì vietata ai soci che siano titolari, nei confronti dell'unità, di diritti diversi da quello di proprietà, quali quelli di usufrutto, di uso, di comodato, di locazione, di affitto, con le sole eccezioni del leasing nautico e del comodato d'uso stipulato con un ente istituzionale (Regioni, Province, Comuni, Autorità Portuali, A.U.S.L., ecc.) entrambe adeguatamente documentate.

La proprietà dell'unità da diporto è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) qualora l'unità non sia soggetta ad immatricolazione, il socio deve allegare alla domanda di assegnazione di posto barca un documento o una dichiarazione da cui risulti il titolo in base al

quale l'unità è detenuta o posseduta o, in alternativa, la polizza assicurativa intestata a suo nome;

b)) in caso di comproprietà dell'unità nella domanda di assegnazione essere riportati i nominativi di tutti i soci comproprietari, e deve essere indicato tra questi il nominativo del socio che assumerà la titolarità dell'assegnazione del posto barca.

c) in caso di due soli soci comproprietari, l'assegnazione può essere compiuta nei confronti del socio di maggioranza. Ove i soci comproprietari, siano più di due, l'assegnazione può essere effettuata nei confronti del socio con quota maggioritaria o paritaria.

I requisiti concernenti la proprietà dell'unità devono risultare da:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta da tutti i soci comproprietari;
- dal contratto di acquisto, da depositare in originale ovvero in copia autentica;

d) l'assegnazione di un posto barca, nel caso di soci coniugi in regime di comunione, ovvero nel caso in cui uno solo di essi sia intestatario dell'unità da diporto, può essere richiesta dal coniuge che ha maggiore punteggio anche se l'altro non ha maturato i due anni di anzianità di cui al successivo Art. 8.

8. Condizioni per l'assegnazione e il mantenimento

Per essere assegnatario di un posto barca il socio deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere socio ordinario o assimilato (benemerito, onorario, sostenitore) della sezione di Santa Margherita Ligure da almeno due anni, salvo il caso di eccedenza di posti barca rispetto alle domande;

b) essere in regola con il tesseramento per l'anno in corso e con il pagamento dell'eventuale quota di rimborso spese di predisposizione dell'ormeggio, di cui all'Art. 4 (b);

c) oltre a disporre dell'unità da diporto secondo quanto stabilito dal precedente articolo 7, il socio deve altresì dichiarare che la sua unità batte bandiera di Stato appartenente alla Comunità Europea;

d) avere iscritto l'unità da diporto nel Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana ed essere in regola con il versamento della relativa quota di iscrizione annuale;

e) aver ottemperato agli obblighi di legge per quanto attiene all'assicurazione obbligatoria dell'unità relativamente alla responsabilità civile;

f) aver presentato nei termini l'istanza di assegnazione del posto barca (vds. allegato al presente regolamento), che deve contenere:

1. una dichiarazione di essere a conoscenza ed accettare che la concessione del posto barca non implica, in alcun caso, la presa in custodia dell'unità da diporto da parte della sezione e pertanto essa resta in affidamento del proprietario titolare dell'assegnazione.

A tal fine, i Soci assegnatari, prima dell'occupazione del posto o all'atto del rinnovo annuale, dovranno consegnare altresì fotocopia della suddetta polizza assicurativa, valida e con validità rinnovata per tutto il periodo dell'assegnazione del posto;

2. una clausola, da sottoscrivere, di manleva di ogni responsabilità della Sezione di Santa Margherita Ligure per il furto, anche parziale, del natante/imbarcazione, o per danni causati a persone o cose dalla propria imbarcazione anche se ormeggiata, nella predetta istanza. Coloro i quali saranno sprovvisti di tale copertura assicurativa e si rifiuteranno di sottoscrivere la predetta manleva di responsabilità, non potranno in nessun caso essere assegnatari di posto barca.

g) assumere l'impegno di utilizzare l'unità da diporto in modo da assecondare l'opera di promozione struttura periferica di appartenenza, secondo i principi di cui all'articolo 3 dello Statuto.

h) utilizzare con continuità i Servizi Sociali in assegnazione, salvo cause motivate per iscritto e accettate dal C.D.

i) comunicare i periodi di assenza superiori alle 48 h onde consentire il proficuo utilizzo dei posti barca da parte della Struttura Periferica;

l) conseguire ogni anno il punteggio minimo stabilito dal regolamento della graduatoria di merito, per ottenere il rinnovo annuale dell'assegnazione, salvo giustificato motivo comunicato per iscritto e accettato dal C.D. per sospendere il provvedimento di revoca.

m) essere in regola con le dotazioni di sicurezza previste per legge.

n) nel caso disponga già di assegnazione riferita all'anno precedente e sia già titolare di una assegnazione, aver presentato alla segreteria una nota di conferma con i dati assicurativi e la dichiarazione di manleva a favore della LNI (come da fac simile). Con la trasmissione della richiesta di assegnazione / mantenimento (All. 2-a), è necessario aggiornare la scheda informativa (All. 4 – Formato D) per il punteggio di merito.

9. Esonero responsabilità della LNI e della S.P. per danni e furti totali o parziali

I Soci assegnatari, con la sottoscrizione della richiesta di assegnazione del posto barca o con la presentazione dell'informativa annuale di conferma, dichiareranno con clausola duplicemente sottoscritta ai sensi degli art. 1341 e 1342 cod. civ, di essere edotti e consapevoli che la Lega Navale Italiana e i Dirigenti delle strutture periferiche, svolgono attività gratuita e volontaria.

La Lega Navale Italiana e i Dirigenti della Sezione di Santa Margherita Ligure:

- a. non assumono alcuna responsabilità per danni a persone o a cose indebitamente introdotte o introdotti illegalmente nell'area della Base Nautica di appartenenza del Socio;
- b. non rispondono dei danni dipendenti da condizioni meteo sfavorevoli o di danni che possono derivare da eventuali furti totali, parziali e/o atti vandalici.
- c. non assumono eventuali responsabilità in caso di mancata stipula o rinnovo di idonea assicurazione per R.C. da parte del Socio danneggiante.
- d. non rispondono in nessun caso dei danni derivanti alle persone e alle cose, sia durante la sosta dell'imbarcazione all'ormeggio o in secco, sia durante le operazioni di alaggio e di varo od altro con mezzi propri che dovranno avvenire in tal caso a spese, cura e carico del Socio assegnatario.

10. Inalienabilità del posto barca.

1) Il posto barca è assegnato, con durata annuale, rinnovabile, al socio dalla sezione di Santa Margherita Ligure, la quale resta l'esclusiva titolare del rapporto concessorio con l'Amministrazione pubblica. Esso non è cedibile né alienabile con o senza l'unità da diporto che lo occupa. Per l'effetto, è da considerarsi nulla, ai sensi dell'articolo 1418 c.c., ogni diversa pattuizione in contrasto con le norme del presente regolamento.

2) In caso di autofinanziamento di strutture e/o di posti barca, il C.D. può adottare la soluzione di richiedere ai soci assegnatari l'anticipazione alla sezione di una o più annualità di quote sociali per i posti barca / servizi, con delibera approvata dall'Assemblea dei soci della sezione, nei limiti e nelle forme di cui all'art. 33, comma 5, del Regolamento allo Statuto. Le quote sociali anticipate non configurano alcuna forma di alienazione dei posti, e vanno scalate dai contributi degli anni successivi secondo la tempistica approvata dall'Assemblea dei soci. Tale tempistica non costituisce in alcun modo un "diritto" sulla durata dell'assegnazione, che resta annuale con l'obbligo dei soci di ottemperare alle disposizioni della graduatoria di merito per ottenere il rinnovo. Nell'eventualità di un socio privo dei requisiti per il rinnovo del posto barca, o che intende rinunciare all'assegnazione, la quota residua delle annualità anticipate è resa al socio che si trova nelle condizioni di dover lasciare libero il posto barca.

11. Trasmissibilità dell'assegnazione agli eredi

In caso di decesso del socio titolare, l'assegnazione è confermata per dodici mesi dalla data della morte, salvo rinuncia degli aventi diritto, in testa agli eredi del de cuius entro il secondo grado,

purché siano soci della Lega Navale Italiana. Per l'anno successivo al fine del mantenimento dell'assegnazione del posto barca si richiama l'art. 8.

12. Intramissibilità dell'assegnazione a soci comproprietari

In nessun caso l'eventuale società nella comproprietà di una barca può dare luogo alla trasmissione del posto barca da parte del socio assegnatario al comproprietario

13. Effetti dei provvedimenti disciplinari

Nel caso in cui al socio siano stati irrogati provvedimenti disciplinari definitivi, che comportino la sospensione dalla frequenza della sede sociale e nautica ovvero dall'esercizio dei diritti di socio, questi avrà accesso alle strutture per il tempo strettamente necessario per curare le attrezzature di pertinenza, ovvero per trasferire altrove l'unità per tutta la durata della sanzione irrogata.

Capo III

Graduatoria di merito

14. Graduatoria di merito

Il Consiglio Direttivo predispone annualmente la graduatoria di merito dei soci.

Il Consiglio Direttivo provvede a redigere una classifica in base al punteggio dei richiedenti in relazione ai posti disponibili sulla base delle domande ricevute e delle note informative di conferma.

Gli ormeggi saranno assegnati per categoria, definita in base alla lunghezza dell'imbarcazione, dal Consiglio Direttivo.

La graduatoria di merito costituisce lo strumento esclusivo attraverso cui il socio può ottenere la prima assegnazione, o il successivo mantenimento del posto barca e il godimento degli eventuali servizi accessori forniti dalla struttura periferica.

E' facoltà delle Strutture Periferiche di poter adottare modalità di attribuzione del punteggio delle attività svolte dal Socio, che si ritengono più confacenti alle dimensioni, alla struttura, all'organizzazione interna, alle peculiarità delle iniziative

che vengono tradizionalmente svolte dalle sezioni, ecc. a condizione che rispecchino i principi e i valori espressi e che non confliggano in nessun modo con i parametri stabiliti nel presente Regolamento Nazionale.

Sono tassativamente escluse le previsioni di esenzioni alla partecipazione alle attività sociali le assegnazioni privilegiate per soci e/o componenti del C.D., attribuzione di punteggio per manifestazioni non istituzionali, fatti salvi i casi contemplati nell'articolo 27 e nella Norma transitoria di cui all'Art. 28.

La graduatoria di merito definitiva, deve essere pubblicata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

L'assegnazione del posto barca è determinata secondo la graduatoria annuale dei soci aventi diritto formata sulla base dei rispettivi punti di merito, attribuiti secondo i parametri di cui alla Tabella 1) allegata al presente regolamento

L'attribuzione dei punti di merito è incompatibile con la corresponsione di compensi, emolumenti o altri vantaggi di natura patrimoniale, comunque denominati, con la sola esclusione dei rimborsi delle spese vive eventualmente sostenute dal socio (precedentemente autorizzate).

Il mantenimento dell'assegnazione del posto barca per più anni consecutivi è subordinato al conseguimento da parte del socio del punteggio minimo di merito stabilito col Regolamento interno della Struttura Periferica in relazione ai posti barca disponibili pari a 2 punti/anno.,

I punti di merito per conseguire l'assegnazione/mantenimento annuale sono consumati al termine del periodo di assegnazione e devono essere espunti ogni anno dal computo della graduatoria di merito ad eccezione dei punti di anzianità di tesseramento.

A parità di punteggio prevarrà il socio con più anzianità di iscrizione. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

La lista di attesa sarà pertanto costituita dai soci non assegnatari di posto barca e andrà utilizzata a scorrimento con esclusione dei Soci che ricadano nei casi previsti dai successivi art. 20, 21 e 22 del presente regolamento.

15. Presentazione della domanda

Per essere compreso nella graduatoria di merito annuale per le attività svolte il socio deve presentare apposita domanda (vedi Allegato 2, Rif. C1 ormeggi, C2 posti a terra) alla sezione di Santa Margherita Ligure, con le relative informazioni per l'accreditamento del punteggio conseguito in virtù delle attività svolte dal Socio durante l'anno (**ovvero con altra modalità equivalente adottata dalla Struttura Periferica ai sensi del comma 2 dell'art. 14**) secondo lo schema dei facsimili del "Formato D", di cui in All. 3 (attività di merito), e All. 4 (uscite della barca), allegati al presente Regolamento.

I soci che hanno già presentato domanda di ormeggio negli anni precedenti, possono integrare la richiesta inserendo le attività sociali effettuate nell'anno che costituiscono punteggio ai fini della graduatoria.

I soci già assegnatari del posto barca in acqua devono presentare una nota di conferma contenente tra l'altro le certificazioni assicurative e le dichiarazioni di manleva a favore della Sezione ed eventualmente un aggiornamento sulle attività svolte per il punteggio di merito.

Il socio dovrà altresì versare contestualmente alla presentazione dell'istanza di assegnazione del posto barca la quota di euro 100 che, nel caso di attribuzione, verrà inglobata nella quota annuale, nel caso di non attribuzione, restituita e nel caso di rinuncia in data successiva all'entrata in vigore della graduatoria di merito, trattenuta dalla sezione.

I termini di presentazione della domanda e della documentazione richiesta sono tassativamente fissati nel giorno 15 novembre di ogni anno.

Ricevute le domande dei Soci richiedenti, corredate dal modulo informativo di accreditamento del punteggio, il C.D. della sezione entro il 1 dicembre, provvederà a:

- a. Svolgere gli opportuni controlli di regolarità delle predette istanze, di verifica delle attività svolte dai soci e di formazione della lista dei risultati finali;
- b. Pubblicare la graduatoria provvisoria di assegnazione dei posti barca nella quale verrà riportato, oltre al punteggio conseguito, anche il numero di posto barca attribuito;
- c. Comunicare al Socio con lettera o altro mezzo equipollente (PEC; ecc.):
 - L'appartenenza alla graduatoria di assegnazione;
 - Le quote del tesseramento ed i contributi associativi per il rinnovo annuale accordato ai soci assegnatari in regola con gli adempimenti stabiliti
 - La decadenza dal rinnovo delle assegnazioni ai soci che risultano non aver conseguito nell'anno trascorso i punti previsti della graduatoria di merito ed utilizzato in maniera continuativa la barca
- d. Assegnare i nuovi posti disponibili (fra cui quelli liberati in quanto "non rinnovati" ai precedenti assegnatari annuali, per mancato uso dell'unità e/o per mancata attività di merito): tali posti possono essere assegnati ai Soci richiedenti che risultano detenere il necessario e verificato punteggio
- e. Esporre la graduatoria definitiva in bacheca.

16. Entrata in vigore della graduatoria. Reclami e ricorsi.

La graduatoria di merito, congelata al 31 dicembre e valida per l'assegnazione/mantenimento nell'anno successivo, in ogni sua componente, entra in vigore dalla data di pubblicazione nella bacheca della struttura o nell'Albo sociale, e mantiene validità fino alla pubblicazione della graduatoria di merito dell'anno successivo.

Al fine di consentire la rettifica di errori materiali nella compilazione, o di procedere a correzioni nell'attribuzione dei punteggi, ovvero di sollevare qualunque altro tipo di doglianza avverso la loro posizione in graduatoria, i soci interessati possono proporre reclamo, in forma scritta, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data della pubblicazione della graduatoria medesima. Il reclamo, indirizzato al Presidente della Sezione di Santa Margherita Ligure, viene da questi deciso entro 15 giorni dalla ricezione.

Avverso la decisione negativa è ammesso ricorso, entro i successivi 15 giorni dalla comunicazione, innanzi al Collegio dei Probiviri di Sezione o, per le Delegazioni e le strutture periferiche commissariate, innanzi al Delegato regionale, seguendo, per quanto compatibile, la procedura dettata dalle norme dello Statuto e del Regolamento allo Statuto in materia di contenzioso amministrativo tra gli organi della struttura periferica ed i soci.

Salvo diversa deliberazione dell'organo decidente la proposizione del reclamo, non sospende l'efficacia della graduatoria.

La proposizione di un reclamo o di un ricorso manifestamente infondato, ovvero presentato a meri fini dilatori o emulativi, può esporre il socio a procedimento disciplinare per violazione del combinato disposto degli articoli 5 dello Statuto, e 3 ed 8 del Regolamento allo Statuto.

Il socio che, avendo ottenuto l'assegnazione del posto barca vi rinuncia, dovrà comunicarlo alla segreteria della sezione, tramite lettera, pec o mail, entro 10 giorni dal ricevimento della lettera di attribuzione dell'ormeggio. In caso di inosservanza del predetto termine, verrà imputata al socio l'intera quota annuale richiesta per l'occupazione. Eventuali cause di forza maggiore che abbiano impedito al socio di comunicare la rinuncia entro i termini prescritti, verranno esaminate dal Consiglio Direttivo che, con motivata delibera, potrà ridurre od annullare l'importo dovuto.

17. Pubblicazione ed efficacia della graduatoria.

La pubblicazione della graduatoria annuale di merito conferisce ai soci in essa iscritti una legittima aspettativa di diritto. Essa non può essere derogata o modificata se non per errore di calcolo nell'attribuzione dei punteggi, ovvero per decadenza dichiarata ai sensi del successivo articolo 20, comma secondo, del presente regolamento.

18. Divieto di assegnazione a tempo indeterminato

Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, lett. b) e d), dello Statuto, ed allo scopo di consentire a tutti i soci di accedere al beneficio, nel tempo ed in base alle priorità stabilite dal presente regolamento, è vietata l'assegnazione di posti barca a tempo indeterminato.

19. Unità in comproprietà. Divieto di cumulo dei punteggi

I punteggi attribuiti ai soci comproprietari di un'unità da diporto non sono cumulabili ai fini della formazione della graduatoria di merito, relativamente all'unità in comproprietà.

Per l'effetto, ai fini dell'assegnazione/mantenimento sono conteggiati i soli punti maturati dal socio che è indicato come assegnatario o aspirante tale.

I punteggi maturati dai singoli soci comproprietari, da computarsi in ogni caso, diventano fruibili da parte di ciascun socio nel caso di scioglimento della comunione ovvero di cessione, a qualsiasi titolo, della quota proprietaria, ma solo per la richieste di una nuova assegnazione, fermo restando quanto stabilito dall'Art. 12 sull'intrasmissibilità dell'assegnazione a soci comproprietari.

Capo IV

Decadenza dall'assegnazione del posto barca

20. Cause di decadenza

Costituiscono cause di decadenza dall'assegnazione del posto barca:

- a) la perdita della qualità di socio, per una delle cause previste dall'articolo 6 dello Statuto;
- b) il mancato pagamento della quota associativa annuale, ivi comprese le indennità di mora entro la data del 30 settembre di ogni anno, della quota d'iscrizione dell'unità da diporto al Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana, della quota sociale per il posto barca e dell'eventuale quota di entrata a fondo perduto contestualmente al rilascio dell'Assegnazione, di cui al precedente articolo 4;
- c) la grave inosservanza rilevata delle norme in materia di sicurezza;
- d) la mancata tenuta in buone condizioni di efficienza e di navigabilità della propria imbarcazione;
- e) la mancata occupazione del posto barca, entro il termine di un anno dall'assegnazione, ovvero entro un anno dalla perdita o vendita dell'imbarcazione, senza giustificato motivo, motivato per iscritto e accettato dal C.D. fatto salvo quanto previsto dalla norma transitoria di cui all'articolo 28 del presente regolamento;
- f) il mancato utilizzo con continuità del posto barca in assegnazione, minimo sei volte l'anno, salvo cause motivate per iscritto e accettate dal C.D. Le cause di forza maggiore non potranno essere adottate nel caso delle società nella proprietà delle barche;
- g) il reiterato ingiustificato rifiuto di utilizzare la propria unità da diporto per l'espletamento di attività istituzionali, stabilite dagli organi di governo della struttura periferica in applicazione dell'articolo 3, n. 1, dello Statuto;
- h) il mancato conseguimento del punteggio di attività della graduatoria di merito necessario per ottenere il rinnovo annuale dell'assegnazione, salvo cause di forza maggiore motivate per iscritto e accettate dal C.D.;
- i) l'utilizzo dell'assegnazione in difformità da quanto stabilito dalla struttura periferica, con particolare riferimento alle dimensioni ed alla allocazione;
- m) il mancato rispetto delle disposizioni, stabilite dal regolamento della struttura periferica, riguardanti qualità e dimensione degli ormeggi delle barche, dei parabordi, delle sospese, ecc.;
- n) il mancato indennizzo dei danni causati dall'assegnatario ad altri Soci o alla Sezione.
- o) l'utilizzo dell'unità fruitrice del posto barca assegnato per lo svolgimento di attività commerciale e/o lucrativa di qualsiasi genere, anche al di fuori della sede nautica della struttura periferica.

La decadenza, ove le giustificazioni del Socio, ovvero l'eventuale causa di forza maggiore addotta, non vengano accolte dalla Sezione di Santa Margherita Ligure è dichiarata con provvedimento del Consiglio Direttivo, avverso cui è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, innanzi al Collegio dei Probiviri di Sezione o, per le strutture periferiche commissariate, innanzi al Delegato Regionale, seguendo, per quanto compatibile, la procedura dettata dalle norme dello Statuto e del Regolamento allo Statuto in materia di contenzioso amministrativo tra gli organi della struttura periferica ed i soci.

21. Esclusione dalla graduatoria di merito.

I soci dichiarati decaduti dall'assegnazione di posto barca, per uno dei motivi di cui alle lettere a),b),c),g), dell'art. 20 sono esclusi oltre che dalla graduatoria di merito per l'anno corrente, anche da quelle relative ai i due anni solari successivi a quello in cui è stata dichiarata la decadenza a titolo di sanzione accessoria.

22. Revoca definitiva

L'eventuale giustificato motivo per causa di forza maggiore all'origine della mancata occupazione del posto barca (art. 20-e), o mancato utilizzo con continuità dei Servizi Sociali in concessione (art. 20-f), o mancato conseguimento del punteggio minimo di graduatoria di merito necessario per il mantenimento (art. 20-h) (cause di decadenza dall'assegnazione del posto barca), che deve essere comunicato dal socio per iscritto ed essere accettato con delibera dal C.D., non può essere reiterato oltre il terzo anno consecutivo: dopo tale termine è obbligatoria la revoca dell'assegnazione che diviene così esecutiva e inappellabile.

Capo V

Regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche.

23. Regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche. Disciplina residuale.

Considerato che:

- le strutture periferiche titolari di concessioni demaniali per posti barca di unità da diporto sono tenute a disciplinare con proprio regolamento interno l'assegnazione / mantenimento di posti barca ai soci con l'applicazione della graduatoria di merito.
- i predetti regolamenti locali risultano conformi alle norme ed ai principi contenuti nel regolamento nazionale.

Si precisa quanto segue:

- a. La sezione gestisce un registro (elettronico) di tutte le unità di proprietà della struttura periferica o dei soci. Il registro contiene il nominativo del socio assegnatario unitamente ai dati identificativi e tecnici dell'unità, aggiornato in coerenza con i dati inseriti nella procedura telematica di iscrizione al Registro del naviglio della Lega Navale Italiana (come da relative domande presentate dai soci sull'apposito modulo), e con le etichette annuali stampate dalla procedura telematica, da apporre sulla tessera del naviglio per attestarne la validità;
- b. Le modalità, l'elenco della documentazione richiesta ed i termini di presentazione della domanda per l'inserimento dei punti delle attività svolte nella graduatoria di merito sono definiti nell'art. 15 del presente regolamento;
- c. La possibilità di assegnare punti valevoli per l'inserimento nella graduatoria di merito è regolamentata dal precedente articolo 14, nei limiti stabiliti dalla Tabella allegata al presente regolamento.
- d. Modalità e le cautele richieste per la rimozione forzata dell'unità da diporto in caso di decadenza dall'assegnazione, ovvero per altra causa determinata da urgenza o necessità, qualora il socio non ottemperi al relativo provvedimento per negligenza o per altro motivo:
 - 1 d) Il Consigliere responsabile della gestione degli ormeggi ed il Presidente, o - in assenza e/o impedimento di entrambi - qualsiasi componente del Consiglio Direttivo possono, senza che ciò costituisca in nessun caso un obbligo o prefiguri la presa in custodia del bene, disporre interventi di messa in sicurezza delle imbarcazioni dei soci, con spese a carico del soci armatori delle barche oggetto delle operazioni.
 - 2 d) Nel caso che un socio rifiuti di ottemperare all'invito a rimuovere la propria imbarcazione dagli ormeggi della sezione, a seguito di decadenza determinata e comunicata ai sensi del presente regolamento, una volta esperito un tentativo di composizione bonaria della vertenza, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento alla Statuto, verranno adite le vie legali, tutelando nei modi meglio visti il rispetto delle regole e gli interessi della sezione;
- e. Rientra nelle facoltà degli organi di governo della struttura periferica la variazione dei posti barca nell'ambito della sede nautica, per motivate necessità tecniche, operative, organizzative e meritocratiche da formalizzarsi con apposita delibera;
- f. E' obbligo del socio assegnatario di comunicare formalmente alla struttura periferica ogni uscita in mare che si protragga oltre le 48 ore, nonché la probabile durata dell'assenza;
- g. E' facoltà del C.D. della sezione di utilizzare temporaneamente il posto barca vacante, per esigenze della sede ovvero di ospitalità nei confronti di soci di passaggio;
- h. Modalità per l'alaggio, il varo, il rimessaggio, e lo stazionamento a terra delle unità da diporto, inclusa la disciplina per l'utilizzo delle attrezzature (verricelli e gru, invasature, selle, etc) **ATTUALMENTE NON APPLICABILE ;**
- i. Disposizioni di dettaglio per l'ormeggio (uso dei parabordi, delle cime d'ormeggio, del sistema antistrappo, di scalette e/o passerelle per l'accesso, etc.):

1 - i) Sono a cura della sezione la posa e la manutenzione degli ormeggi e precisamente:

- Posa e manutenzione dei corpi morti e dei relativi catenari;

- Posa e manutenzione delle catene dei pendini (tratti di catena che collegano i corpi morti od i catenari alle bozze);

- Posa e manutenzione delle trappe e dei traversini che collegano tra loro i pendini.

2 - i) Sono a cura del socio assegnatario dell'ormeggio:

- Posa e manutenzione delle bozze di ormeggio (che potranno essere fornite, dietro pagamento della spesa di realizzazione, dalla sezione o che potranno venir fatte realizzare direttamente dal socio, previa verifica dell'adeguatezza da parte del Consigliere responsabile per la gestione degli ormeggi);

- La verifica dell'adeguatezza di bitte e galloce d'ormeggio e dei relativi passacavi della propria imbarcazione, con particolare cura nel predisporre adeguate protezioni anti sfregamento delle bozze stesse;

3 - i) E' obbligo di ogni socio assegnatario dell'ormeggio di dotare la propria imbarcazione di adeguati parabordi;

4 - i) E' obbligo di ogni socio assegnatario dell'ormeggio di mantenere la propria imbarcazione in condizioni di efficienza, verificandone assiduamente lo stato, controllare che sia correttamente ormeggiata ed in particolare, in caso di previsione di condizioni meteo avverse, predisporre, se del caso, il rinforzo dell'ormeggio stesso;

5 - i) E' obbligo del socio assegnatario dell'ormeggio segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia verificata allo stato del proprio ormeggio ed alle attrezzature ed alle strutture sociali destinate all'imbarco al Consigliere responsabile della gestione degli ormeggi e nel caso quest'ultimo non sia reperibile, al Presidente, ai Consiglieri, alla segreteria di sezione o al personale di banchina;

6 - i) E' vietato depositare nelle parti comuni qualsiasi oggetto se non per brevissimi periodi, previa comunicazione al personale di banchina;

j. Modalità di deposito di materiali in magazzino, nel rispetto delle norme di sicurezza (con particolare riferimento a sostanze combustibili, olio lubrificante, solventi, etc.):

ATTUALMENTE NON APPLICABILE ;

k. Modalità di utilizzo di locali igienici e docce, nonché le norme sull'assegnazione di stipetti, armadi, ripostigli, ed altro:

1 - k) L'uso delle strutture della sezione dovrà essere esercitato da parte del singolo socio avendo cura che la fruizione delle stesse non ne inibisca l'utilizzo da parte degli altri soci, secondo i principi di buona educazione, igiene e buon senso che sono alla base del corretto utilizzo dei beni comuni;

2 - k) L'utilizzo diverso da quello associativo, sportivo, didattico e culturale è vietato: eventuali deroghe potranno essere disposte dal Presidente di Sezione, sentiti i consiglieri incaricati della gestione delle strutture stesse;

l. Disciplina dei rapporti con il personale addetto alla banchina, alle attrezzature;

1 l) I rapporti con il personale addetto agli ormeggi debbono essere improntati alla buona educazione ad al rispetto reciproco.

2 l) Qualsiasi inosservanza delle regole di correttezza e buona educazione, sia da parte del personale che dei soci, deve essere comunicata al Responsabile per la gestione degli ormeggi, che provvederà informare il Presidente, responsabile delle azioni disciplinari, che agirà in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento allo Statuto.

24. Approvazione dell'assemblea dei soci.

Il regolamento della sede nautica della sezione è emanato con deliberazione del C.D., soggetta all'approvazione dell'assemblea dei soci della sezione, convocata ai sensi dell'art. 24 del Regolamento allo Statuto.

Le maggioranze previste per l'approvazione sono quelle dell'assemblea ordinaria dei soci.

25. Controllo della Presidenza Nazionale

Il presente regolamento è soggetto, quale condizione integrativa dell'efficacia, alla ratifica della Presidenza Nazionale.

Successivamente all'intervenuta approvazione da parte dell'assemblea dei soci della Sezione di Santa Margherita Ligure il presente regolamento è da considerarsi parte integrante del regolamento nazionale, sia pure con efficacia limitata alla Sezione.

La mancata conformità del presente regolamento o delle singole norme regolamentari alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti Nazionali della L.N.I., ne determina ipso facto la nullità che può essere rilevata:

- d'ufficio dalla Presidenza Nazionale;
- su proposizione dell'organo decidente in sede di ricorso di cui all'art. 16;
- su istanza di almeno un decimo dei Soci Ordinari della Struttura Periferica da trasmettersi per il tramite del Presidente della Sezione che dovrà provvedere all'inoltro entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza corredandola del proprio parere.

Capo VI

Disposizioni finali. Prima applicazione

26. Entrata in vigore. Prima applicazione.

Il regolamento delle sedi nautiche L.N.I. entra in vigore a decorrere dalla data del 1° febbraio 2020 La prima lista di assegnazione/mantenimento al 01/01/2021 coincide con la situazione dei posti barca al 31/12/2020 e, analogamente, per la lista d'attesa.

Entro il 01/01/2020 la Sezione di Santa Margherita Ligure, ai sensi degli artt. 23 e 24, invierà al Delegato Regionale il presente regolamento, per la successiva trasmissione alla Presidenza Nazionale, corredato dal proprio parere circa la conformità di cui al precedente art. 25 e dandone informazione alla Sezione/Delegazione. Dell'esito di detta verifica, il Delegato Regionale informa la struttura periferica, mettendo per conoscenza la Presidenza Nazionale, Ufficio Regolamenti. Con l'approvazione dei Soci riuniti in assemblea in data 19/01/2020, la Sezione di Santa Margherita Ligure emana il regolamento locale in attuazione degli artt. 23 e 24 del regolamento nazionale.

La graduatoria di merito per l'anno 2021 di cui all'art. 14, dovrà essere formulata in ottemperanza alle norme del regolamento nazionale e del regolamento sede nautica della Sezione di Santa Margherita Ligure di cui all'art. 23

27. Esenzioni

Nel limite massimo della percentuale del 5% (arrotondato all'unità superiore) dei posti barca disponibili, superati i quali si provvede con la priorità ai più anziani di età/iscrizione in caso di parità di punteggio, possono essere esentati dal partecipare alle graduatorie i soci con più di 50 anni di iscrizione alla sezione di Santa Margherita Ligure della LNI e/o con più di 75 anni di età, purché non comproprietari della propria imbarcazione con comproprietà stipulata in data successiva a quella di assegnazione del posto barca e purché siano soci della sezione di Santa Margherita Ligure da 25 anni continuativi ed abbiano collaborato fattivamente all'attività sociale, salvo quanto disposto dall'art. 20 del presente regolamento. Le domande di esenzione dovranno comunque essere avanzate, anno per anno, al Consiglio Direttivo di Sezione, che con propria delibera ne determinerà l'eventuale accoglimento.

Ai Soci che negli ultimi dieci anni abbiano ceduto volontariamente l'ormeggio, del quale erano concessionari, alla Sezione di Santa Margherita Ligure, salvo rinuncia, verrà riconosciuto 2 punti all'anno, a

prescindere dall'attività svolta. Analogo trattamento verrà riservato ai soci che cederanno il proprio ormeggio alla sezione in futuro.

28. Norma transitoria

In considerazione del fatto che, il 29 e 30 ottobre dell'anno 2018 una mareggiata di violenza mai vista ha colpito la Città di Santa Margherita Ligure, causando fra gli altri, gravissimi danni alla locale Sezione ed alle imbarcazioni dei soci, è previsto - in deroga al presente regolamento - il mantenimento del posto barca occupato nell'anno 2018 per gli anni 2020 e 2021, ai soci che hanno patito l'affondamento o il grave danneggiamento della propria imbarcazione, producendo in allegato alla domanda di assegnazione dell'ormeggio, copia della denuncia di evento straordinario.

I posti non occupati, in virtù della facoltà prevista nel presente articolo, verranno assegnati in forma provvisoria ad altri soci secondo le modalità meritocratiche previste dal presente regolamento e dovranno essere resi disponibili all'atto della restituzione ai soci destinatari della presente norma transitoria, che comunque dovrà avvenire nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite nell'articolo 15, per la presentazione dell'informativa per la conferma di assegnazione del posto barca, nel caso l'imbarcazione non sia stata sostituita e di richiesta di assegnazione di posto barca nel caso sia stata sostituita con altra imbarcazione di eguali o diverse dimensioni. Non sono previste assegnazioni in corso d'anno, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 23 lettera g).

ALLEGATI:

- Tabella punteggio graduatoria di merito:
- 2 a) Fac-simile istanza
- 2 b) Scheda assegnazione punteggio attività
- Tabella punteggio graduatoria di merito
- Riepilogo delle uscite annuali (minimo 6 all'anno per rinnovo assegnazione)

Allegato 1

TABELLA DEI PUNTEGGI DI MERITO

Allegata al regolamento delle sedi nautiche delle strutture periferiche

Il CDS (o il Commissario per le strutture commissariate) al termine di ogni anno solare assegna ai soci il punteggio di merito maturato nell'anno precedente e stila la graduatoria di merito annuale necessaria per l'assegnazione dei servizi offerti dalla struttura quali i posti barca a mare e a terra, parcheggi, piazzuole, uso delle imbarcazioni di proprietà della struttura.

La graduatoria costituisce la lista attraverso cui, in modo obbligatorio ed esclusivo, può ottenersi l'assegnazione/ mantenimento del posto barca.

Essa deve essere pubblicata entro il 31 dicembre di ciascun anno.

I punti di merito, per la formazione delle graduatorie delle varie liste, sono attribuiti ai soci in regola, secondo i parametri sotto riportati che hanno forza di norma e validità annuale.

Ai sensi dell'art. 14, co. 8, del presente regolamento, *"Il mantenimento dell'assegnazione del posto barca, una volta assegnato, è subordinato al conseguimento del punteggio di merito minimo stabilito per ciascun anno, necessario all'assegnazione dei posti barca disponibili"*.

TABELLA PUNTEGGIO GRADUATORIA DI MERITO forfettaria	Punti
A. ATTIVITÀ ISTITUZIONALI	
1. Presidente della Sezione	4 anno
2. Componenti del Consiglio Direttivo	3 anno
3. Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti	2 anno
4. Componenti del Collegio dei Probiviri	1 anno
B. ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE E/O COLLABORAZIONE	
1. Componente del Comitato organizzatore o collaboratore (<u>senza impiego della propria barca</u>) di eventi sociali (manifestazioni sportive, eventi culturali, mostre e rassegne, etc.)	0,5 ad evento
2. Direttore Tecnico, Coadiutore dei Gruppi Sportivi, componente di Commissione tecnico-legale, Medico sociale.	2 anno
3. Attività tecniche e manutentive e collaborazioni conferite dal Presidente della struttura periferica, senza alcuna remunerazione, il cui espletamento sia verificato con apposita delibera del C.D.	0,5 ad evento

TABELLA PUNTEGGIO GRADUATORIA DI MERITO forfettaria	Punti
4. Delegati scolastici iscritti alla struttura, che abbiano concretamente svolto attività istituzionali, documentata e avallata dal C.D.	2 anno
5. Collaborazione <u>con impiego della propria barca</u> alle regate istituzionali o ad altri eventi istituzionali	1 ad evento
6. Istruttori di corsi di avviamento agli sport nautici o d'altro settore che abbiano prestato gratuitamente la propria opera	2 anno
C. MERITI SOCIALI INDIVIDUALI di PARTECIPAZIONE	
1. Socio benemerito ai sensi dell'art. 4 del regolamento allo Statuto	2 anno
2. Partecipazione con le insegne della L.N.I., autorizzata/richiesta dall'organo direttivo, a regate o altre manifestazioni istituzionali : <ul style="list-style-type: none"> ▪ eventi sportivi di particolare interesse nautico (gare veliche di carattere nazionale, regate nazionali e/o internazionali, campionati nazionali e/o nazionali); ▪ gare di pesca ufficiali valevoli per la qualificazione a campionati nazionali e/o internazionali 	0,5 ad evento
Per particolari riconoscimenti istituzionali di merito deliberati dall'assemblea su proposta del CD <ul style="list-style-type: none"> ▪ conseguimento di risultati sportivi di rilievo nel settore della nautica ovvero della pesca sportiva (tutti con apposita delibera dell'organo direttivo). 	2 punti
D. ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE ALLA LNI E PER PARTECIPAZIONE ATTIVA	
1. Per ogni anno di anzianità di iscrizione consecutiva alla LNI negli ultimi dieci anni consecutivi	0,3 anno
2. Ai soci che hanno ininterrottamente conseguito il punteggio di partecipazione attiva per 10 Anni	2 punti

Rif. Art. 14 - MANTENIMENTO ASSEGNAZIONE ANNUALE	
Punteggio minimo di <u>attività</u> necessario per il rinnovo della assegnazione annuale (per il mantenimento, sono esclusi i punti di anzianità)	2 punti/anno

IMPORTANTE:

I componenti del CDS possono cumulare i propri punti con Anzianità e meriti individuali;
I punti relativi alla attività di organizzazione si cumulano con i punti individuali e di anzianità.



RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI POSTO BARCA

*AL PRESIDENTE
DELLA LEGA NAVALE ITALIANA
SEZIONE DI SANTA MARGHERITA LIGURE*

Il Sottoscritto (1)..... nato a..... il/...../.....e residente in
.....(.....), c.f. _____, recapito telefonico
..... cell. _____, e-mail..... nella sua qualità
di socio ordinario di codesta sezione, nr. Tessera sociale _____

CHIEDE

di essere inserito nella graduatoria / lista di attesa annuale per l'assegnazione di posto barca della base
nautica della Sezione di cui all'art.15 del "Regolamento Nazionale delle Basi Nautiche e delle Strutture
Periferiche" e precisamente per l'assegnazione di (barrare la voce che interessa):

ormeggio O

posto a secco O

A tal fine, reso edotto delle norme dello Statuto, del Regolamento allo Statuto e delle norme regolamentari
integrative nazionali della LNI, nonché del **Regolamento interno della Sede Nautica della Sezione di Santa
Margherita Ligure**, approvato con delibera dell'Assemblea dei Soci del 19/01/2020 che dichiara di aver
letto, compreso ed accettato, attesta sotto la propria responsabilità:

A) di essere in regola // di impegnarsi a mettersi in regola entro il 31 marzo p.v (2) .con il tesseramento per
l'anno venturo.

B) di essersi tesserato presso la Presidenza Nazionale e/o strutture periferiche LNI diverse da codesta
Sezione per gli anni (3)

C) di essere in atto proprietario unico // comproprietario con quota maggioritaria // comproprietario con
quota paritaria (2)con il socio ordinario // i soci ordinari (2):

sig. e sig.
..... dell'unità da diporto (2) denominata
....., immatricolata al

n..... dell'apposito registro dell'uff. marittimo // uff. motorizzazione
(2) di avente le seguenti caratteristiche:

- lunghezza fuori tutto mt..... - larghezza alla sezione maestra mt.
- anno di costruzione.....- sistema di propulsione (4).....
- superficie velica (delle sole vele che si possono alzare contemporaneamente su attrezzature fisse, escludendo spinnaker e simili) mq.....- potenza massima d'esercizio del motore hp.....

D) di aver già provveduto // di impegnarsi a provvedere entro il 31 marzo p.v. (2) al versamento della quota di iscrizione nel registro del naviglio LNI per l'anno successivo.

F) di assumere l'impegno di cui all'art.3 dello Statuto della LNI e art. 8 lett. (g del Reg. Nazionale. di utilizzare la propria unità da diporto con continuità e di metterla a disposizione della Sezione di Santa Margherita Ligure per il perseguimento delle finalità istituzionali, previo adeguato preavviso.

G) di attestare formalmente così come prescritto dall'art.7lett. f del Regolamento Nazionale delle Basi Nautiche e delle Strutture Periferiche. di aver ottemperato all'obbligo dell'assicurazione dell'unità da diporto, per la responsabilità civile

I) di assumere l'impegno di non usare il posto barca eventualmente assegnatogli formalmente o di fatto come ormeggio inoperoso.

L) di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Nazionale, la Lega Navale Italiana e i Dirigenti della Sezione di Santa Margherita Ligure, svolgono attività gratuita e volontaria per il perseguimento dei fini sociali :

1. non assumono alcuna responsabilità per danni a persone o a cose indebitamente introdotte o introdotti illegalmente nell'area della Base Nautica di appartenenza del Socio;

2. non rispondono dei danni dipendenti da condizioni meteo sfavorevoli o di danni che possono derivare da eventuali furti totali, parziali e/o atti vandalici. La LNI e i Dirigenti della sezione non assumono eventuali responsabilità in caso di mancata stipula o rinnovo di idonea assicurazione per R.C., da parte del Socio danneggiante che abbia attestato falsamente l'esistenza della polizza assicurativa;

3. non rispondono in nessun caso dei danni derivanti alle persone e alle cose, sia durante la sosta dell'imbarcazione all'ormeggio o in secco, sia durante le operazioni di alaggio e di varo od altro che dovranno avvenire a spese, cura e carico del Socio Armatore;

M)di considerare, pertanto, la Lega Navale Italiana, il Presidente p.t. e il C.D.V. della LNI Sez. _____, i loro ausiliari, assolutamente non soggetti nei riguardi di ogni e qualsivoglia rivendicazione, nessuna esclusa o eccettuata, possa presentarsi a causa e in conseguenza dello stazionamento dell'imbarcazione/natante autorizzata/o presso i pontili della LNI Sez. _____, atteso che sono stato altresì reso edotto sul fatto che i predetti soggetti **NON**

hanno alcuna responsabilità per la perdita di vita, lesioni a componenti degli equipaggi o altri, nonché per la perdita, il danneggiamento totale e/o parziale, il furto totale e/o parziale dell'imbarcazione/natante;

N) nel caso di revoca dell'autorizzazione all'ormeggio, sono stato specificatamente avvertito che avrò 5 (cinque) giorni lavorativi, dalla ricezione della comunicazione della Presidenza di sezione, per provvedere alla liberazione del posto barca.

Decorso inutilmente tale termine, sono consapevole ed approvo espressamente che la Presidenza di sezione della LNI applicherà una penale pecuniaria pari al doppio della tariffa giornaliera applicata dalla S.P. per il posto barca occupato dal giorno della notifica del provvedimento definitivo di revoca sino all'effettiva liberazione dell'ormeggio, oltre l'eventuale imputazione di maggiori costi legali ed esecutivi a mio esclusivo carico per la rimozione, trasporto e deposito dell'imbarcazione presso altro concessionario, reietta sin d'ora ogni eccezione e/o azione in ordine alla dovuta rifusione di tutti i predetti maggiori costi in favore della S.P.;

O) di essere l'unico responsabile per ogni danno a persone e/o cose che derivino da manovre di ormeggio, disormeggio o dallo stazionamento dell'imbarcazione stessa e di manlevare pertanto la Sezione e suoi incaricati da ogni responsabilità;

P) di accettare l'importo stabilito annualmente per l'uso del posto barca e degli eventuali costi aggiuntivi per i servizi accessori da parte della Dirigenza di sezione della LNI. Il Socio assegnatario si impegna a rimborsare tale importo entro le scadenze previste, in caso di pagamento rateale, ovvero entro il 31.01. dell'anno in corso in caso di pagamento in un'unica soluzione.

In ogni caso, il Socio, con la sottoscrizione del presente modulo, si riconosce volontariamente debitore nei confronti della LNI dell'importo stabilito per l'uso del posto barca, al netto di eventuali acconti versati, oltre gli interessi legali di mora dal giorno della scadenza sino all'effettivo saldo, oltre le spese legali di esazione a suo esclusivo carico ed impregiudicate le sanzioni disciplinari nei suoi confronti;

Q) Eventuali lamentele, rimostranze o controversie di qualsiasi genere vanno inoltrate tramite esposti scritti e motivati al Presidente di Sezione. Avverso la soluzione adottata in prima istanza dal Presidente della Sezione, il Socio presentatore dell'esposto può avanzare ricorso, tramite la Presidenza stessa, al giudizio in seconda istanza del Collegio dei Probiviri **rinunciando al ricorso all'autorità giudiziaria per tutte le controversie rimettendo ogni decisione agli organi statutari a ciò preposti**, come da clausola compromissoria contenuta nello Statuto della LNI, accettata e confermata all'atto di iscrizione alla Lega Navale Italiana.

Dichiaro di essere consapevole che, in tali casi, NON è ammesso il rapporto diretto dei Soci della Sezione con gli Organi Centrali o con la Presidenza Nazionale, conseguentemente ogni atto ad essi rivolto direttamente, senza il necessario tramite, è da ritenersi irrituale e pertanto irricevibile, come ribadito nella

circolare P. N. n° 214 del 01/04/2003.

_____, li _____

Il Socio richiedente

(firma leggibile)

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto, previa lettura di tutte le norme contenute nella presente istanza alle lett. A –P), nonché con particolare riferimento alle lett. D; G; L nn. 1.;2.;3.; M; N,O,P,Q dichiaro di averle comprese, accettate e approvate espressamente reietta fin d’ora ogni eccezione.

Il Socio

(firma per esteso e leggibile)

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ARTT. 13 E 23 DEL D.LGS. 196/2003)

Il/La sottoscritto _____

nato/a a _____ il _____

residente a _____ in _____

AUTORIZZA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, dà il proprio consenso alla Lega Navale Italiana ed alla Sezione di Santa Margherita Ligure al trattamento dei dati personali forniti a seguito della presente istanza.

DATA _____ (Firma leggibile) _____

Per il riconoscimento di assegnazione del posto barca

Il Presidente della Sezione LNI di Santa Margherita Ligure

- (3) cognome e nome in maiuscolo o dattiloscritti
- (2) cancellare la voce non rispondente alla dichiarazione
- (3) indicare gli anni in caso affermativo, o scrivere NO
- (4) indicare vela o motore

Allegato 2b



LEGA NAVALE ITALIANA **- Sezione di Santa Margherita Ligure -**

INFORMATIVA PER LA CONFERMA DI ASSEGNAZIONE POSTO BARCA

La Socia/Socio _____ nata/nato a _____

Il _____ e residente a _____ in Via _____

tessera n. _____ tel.: _____ Cell.: _____ e-mail/PEC _____

Informa la Sezione della Lega Navale Italiana di Santa Margherita Ligure dell'intenzione di continuare a beneficiare del posto barca negli specchi acquei in concessione alla Sezione all'interno del Porto di Santa Margherita Ligure, contrassegnato con il numero _____.

A tal fine in aggiunta alla presente informativa dichiara altresì:

- che con la sottoscrizione del presente informativa conferma di aver letto e si impegna ad osservare il regolamento nazionale ed il regolamento interno della Sede Nautica della LNI Sezione di Santa Margherita Ligure;
- che si impegna a stipulare ed a mantenere in vigore per tutta la durata dell'ormeggio una polizza assicurativa secondo i termini richiamati nel regolamento interno fornendone copia alla segreteria della LNI;
- che si impegna a corrispondere per l'anno in corso, la somma complessiva stabilita dal Consiglio direttivo per il servizio e l'utilizzo del servizio;
- che tramite la sottoscrizione del presente contratto di assegnazione, acconsente al trattamento dei propri dati personali da parte della Sezione di Santa Margherita Ligure unicamente per i fini sociali. Acconsente altresì il trattamento dei loro dati personali da parte del Comune di Santa Margherita Ligure, soggetto concedente delle concessioni di ormeggio e stazionamento.

Luogo e data _____

Firma

Allegato 3

LEGA NAVALE ITALIANA
Sezione di Santa Margherita Ligure

INFORMATIVA SULLA PROPRIA POSIZIONE ASSOCIATIVA E SULLA ATTIVITA' SOCIALE SVOLTA

(Da consegnare contestualmente con la richiesta di posto barca/ inserimento in graduatoria di merito/ informativa di conferma di posto)

<i>voce riferita all'anno di presentazione domanda:</i>	compilazione da parte del richiedente	Note LNI
Nome Socio :		
Tessera LNI N° :		
Data prima presentazione domanda:		

Descrizione attività svolte in supporto dei programmi e delle iniziative sociali svolte da LNI Santa Margherita Ligure

Data evento	Iniziativa sociale	attività svolta (collaborazione/partecipazione)	con propria barca (si –no)

Descrizione attività e delle iniziative sportive promosse da LNI Santa Margherita Ligure o partecipate sotto il guidone della LNI Santa Margherita Ligure

Data evento	Iniziativa sportiva	attività svolta (partecipazione)

Allegato 4

**LEGA NAVALE ITALIANA
Sezione di Santa Margherita Ligure**

Riepilogo delle uscite effettuate dalla barca (min. 6/anno per il rinnovo assegnazione)

(Rif. Art. 8-h / Art. 20 -f)

Nome socio

N.	DATA	MOTIVAZIONE USCITA	FIRMA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			